



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA
UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto il Decreto Legge 8 marzo 2020 n.°11 "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", che al suo art. 1 disponeva rinviarsi d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 tutte le udienze comprese nel periodo dal 9 al 22 marzo ed all'art. 2 disponeva che *"a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari avrebbero dovuto adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone"*.

Visto il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020) che prevedeva disposizioni straordinarie di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale con efficacia dal 10 marzo al 3 aprile 2020;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G U il 17 marzo 2020 ed in particolare il Titolo IV recante *"Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese"* e l'art. 83 che prevede *"nuove misure in tema di giustizia civile, penale, tributaria e militare"*;

Visto il decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23, pubblicato sulla G U il 17 marzo 2020, ed in particolare l'art. 36 recante disposizioni in tema di *"termini processuali in materia di giustizia"*;

Visto il DPCM in data 10 aprile 2020 recante *"Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"*;

Visto l'art. 36 del citato decreto-legge n. 23 del 08 aprile 2020.

Preso atto.

- che a seguito delle citate richiamate *"dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 11 maggio 2020"*;
- che ai sensi del comma 2 del citato art. 83 *"dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali"*, e che *"quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto."*

Considerato che tali previsioni *"si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie"*, con la conseguente sospensione dei termini processuali per il deposito di documenti e memorie, di cui all'art. 32 commi 1 e 2, del D.lgs. n. 546/92;

Ritenuto che la sospensione ex lege, in forza di una interpretazione teleologica, oltre che letterale, dei citati decreti-legge, vada estesa, nel periodo in questione anche alle udienze in "camera di consiglio" non essendo ancora possibile allo stato una loro tenuta con modalità da remoto o telematica;

Rilevato che le disposizioni derogatorie di cui al comma 3, lett a), del citato art. 83, per le quali le previsioni di cui sopra non operano per i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, per tutti i *"procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti"*, vanno lette in uno con le previsioni di cui al Titolo IV dello stesso decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 in tema di *"Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese"*, e successive modificazioni e/o integrazioni;

Richiamati i compiti assegnati ai Presidenti dei singoli Collegi per quanto riguarda i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, atteso che a questi compete l'eventuale emanazione del decreto che ne dichiara l'urgenza;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83, comma 6 del citato decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 *"...i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dai competenti organismi ... (omissis)"*;

Rilevato che, ai sensi del successivo comma 7, i capi degli uffici giudiziari per assicurare le finalità di cui al comma 6, possono adottare, tra l'altro, le seguenti misure:

" d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse", ..."ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice";

Ritenuto di dovere disciplinare la ripresa dell'attività giurisdizionale presso la Commissione Tributaria di Ferrara con modalità che consentano, da un lato, di contenere per quanto possibile gli effetti negativi dell'emergenza sulla tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente e dell'amministrazione finanziaria, e dall'altro lato, di evitare che il personale amministrativo, i giudici tributari ed i rappresentanti delle parti siano esposti al rischio di ogni possibile contagio, in attesa di eventuali nuove disposizioni normative o indicazioni provenienti da fonti sovraordinate;

Atteso che nella fase di riapertura delle attività, conseguente al lockdown, occorrerà adottate comportamenti prudenziali e che anche rispettando le già adottate misure di prevenzione, sia di carattere logistico per le aule di udienza e per i locali della segreteria e le aree destinate all'attesa, che organizzative prevedendo lo scaglionamento orario delle udienze, la trattazione in pubblica udienza, alla presenza congiunta dei rappresentanti della parti, rischia di vanificare gli effetti delle misure adottate;

considerato pertanto che la trattazione in pubblica udienza non appare, allo stato, idonea ad assicurare quel livello di tutela dal rischio epidemiologico obiettivo richiesta da tutte le disposizioni sopra richiamate.

Lette le "indicazioni relative alla fissazione e trattazione delle udienze del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria" in data 15 aprile 2020 e rilevato che lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto non risulta allo stato possibile, in assenza di un provvedimento analogo a quello emesso dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia in data 10 marzo 2020, e di una specifica Deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'individuazione delle tecnologie utilizzabili, non rientrando tra i poteri di questa Presidenza l'individuazione di una specifica piattaforma, né potendo la scelta essere demandata alle singole realtà;

Riservandosi di emettere un ulteriore decreto qualora venissero emessi detti provvedimenti di autorizzazione;

Considerato che, con riferimento alle cause che devono essere trattate nel merito, l'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546 prevede "La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all' art. 32, comma 2", così che si può ritenere che il legislatore abbia previsto, come ipotesi ordinaria, quella della spedizione a sentenza delle cause senza discussione pubblica;

Vista la lettera h) del citato art. art. 83 del decreto-legge n. 18/2020 che prevede "lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice";

ritenuto che tale norma possa applicarsi al processo tributario, essenzialmente documentale, in forza del disposto del sopra ricordato comma 21 dell'articolo 83, con il conseguente invito alle parti che abbiano presentato l'istanza di trattazione in pubblica udienza di volere riconsiderare tale richiesta, addivenendo ad una rinuncia all'istanza;

rilevato che nel periodo sino al 31 luglio, tenuto conto della gravità dell'emergenza in corso, diviene così possibile la trattazione dei procedimenti privi di istanza di trattazione in pubblica udienza, o con istanza rinunciata dalla parte istante, autorizzata ad uno scambio e al deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con rinvio ad udienza post feriale per i procedimenti ove la istanza di trattazione in pubblica udienza non venga rinunciata; a tal fine l'Ufficio di Segreteria avrà cura di accertare se vi sia stata rinuncia delle parti alla trattazione del procedimento in udienza pubblica.

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra, che per il periodo dal 10 giugno al 31 luglio 2020, ciascuna sezione della commissione può essere autorizzata alla trattazione di udienze esclusivamente con modalità camerale (comunque non superiori a due udienze mensili per sezione) compatibilmente con gli adempimenti di legge e delle risorse del personale amministrativo effettivamente presente in ufficio;

Dato atto che, in considerazione delle norme sopra richiamate che hanno disposto la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili penali e tributari dal 09 marzo al 11 maggio, compresi i termini da computare a ritroso ricadenti nel periodo di sospensione, è necessario provvedere al rinvio a nuovo ruolo di tutte le udienze già convocate fino al 10 giugno 2020, ed al differimento delle udienze da convocare interessate dalla sospensione;

Ritenuto che per il periodo successivo al 31 luglio 2020, la trattazione dei procedimenti in pubblica udienza debba avvenire in modo progressivo, tenendo conto della necessaria tutela dei soggetti partecipanti all'udienza, con la

conseguenza che la pubblica udienza venga riservata a non più di un procedimento ogni 30 minuti, individuato dai Presidenti di Sezione con il criterio dell'anzianità di iscrizione e della contemporanea rilevanza della questione (processuale o economica), rimandando alla trattazione successiva gli altri procedimenti in pubblica udienza;

Ritenuto per il periodo post feriale, e sino a nuova disposizione, di dovere confermare il proprio precedente decreto che impone la fissazione ad orari scaglionati dei procedimenti in pubblica udienza, individuando il limite di due procedimenti ogni trenta minuti, cui i Presidenti di Sezione potranno aggiungere, secondo le loro valutazioni, i procedimenti in camera di consiglio e quelli ove la istanza di pubblica udienza sia stata rinunciata;

Ritenuto che *"per i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile"* e, in genere, per tutti i *"procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti"*, i Presidenti di sezione, ovvero i Presidenti dei Collegi se si tratta di fascicolo in udienza, previo esame della reale situazione di urgenza nel contesto del necessario contenimento del rischio epidemiologico, dovranno valutare la possibilità, ove ricorrano i presupposti di legge, di provvedere *inaudita altera parte* in attesa della successiva fissazione della nuova udienza. Diversamente dovranno avere cura di fissare l'udienza di trattazione con scansione oraria ogni trenta minuti, con indicazione dell'orario di trattazione da inserire nell'avviso alle parti. Analogamente con riguardo ai nuovi procedimenti contenenti istanze cautelari.

Il rispetto delle finalità del presente decreto verrà assicurato anche consentendo l'accesso ai locali della Commissione, sino a nuova disposizione, solo a soggetti muniti delle protezioni individuali (mascherina e guanti monouso), con obbligo di mantenere la distanza non inferiore a mt. 1,80 da altro soggetto;

Sentiti i Presidenti, Vice-Presidenti, i giudici interessati ed il personale di segreteria,

P. Q. M.

Dispone che i Presidenti di Sezione della CTP di Ferrara ottemperino, con effetto immediato, alle disposizioni indicate nel presente atto, provvedendo altresì al rinvio a nuovo ruolo delle udienze già convocate fino al 10 giugno 2020;

Si comunichi a tutti i Presidenti di Sezione, ai Vice-Presidenti, al Direttore della Commissione Tributaria, ed ai segretari di sezione per conoscenza;

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, agli Uffici impositori della Provincia di Ferrara, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Ferrara.

Ferrara 23-6-2020

Il Presidente F.F. della Commissione

Firmato Francesco Salzano

